


# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Sabato, 28 febbraio 1976**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 8540139  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 ottobre 1975, n. 887.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano . . . . . Pag. 1523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 ottobre 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2026 ». . . . . Pag. 1524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 dicembre 1975.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1974-76 . . . . . Pag. 1525

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardolino . . . . . Pag. 1525

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1975.

Ripartizione, per l'anno 1976, del fondo comune fra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario . . . . . Pag. 1526

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di quattro membri della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi . . . . . Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di quattro membri della commissione provinciale per il collocamento di Cremona . . . . . Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone . . . . . Pag. 1530

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara . . . . . Pag. 1531

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo . . . . . Pag. 1531

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara . . . . . Pag. 1531

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Fiera internazionale della casa », in Napoli . . . . . Pag. 1531

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Sep pollution 76 - VI Mostra internazionale dei servizi pubblici, tecnologia per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti », in Padova. . . . . Pag. 1532

Decreta:

*Articolo unico*

La motovedetta costiera « CP 2026 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 25 settembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975  
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 82

(1987)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 dicembre 1975.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1974-76.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 675, convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1975, n. 5, con il quale è stato istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3, secondo comma, del predetto decreto-legge, convertito come sopra, con il quale gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, fra i quali il Consiglio superiore degli archivi, sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno al Ministero per i beni culturali e ambientali, mantenendo ferme le precedenti competenze, e la composizione ne è stata prorogata fino alla emanazione delle norme delegate relative alla loro ristrutturazione;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1974, con il quale, su proposta del Ministro per l'interno, viene determinata la composizione del Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1974-76;

Considerato che fra i membri del Consiglio appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera, figura il prof. dottor Roberto Abbondanza;

Considerato che il medesimo, dimessosi dall'Amministrazione degli archivi di Stato a decorrere dal 1° settembre 1975, ha perduto da tale data il requisito di eleggibilità al Consiglio superiore degli archivi;

Visto il verbale della commissione per lo spoglio delle schede per il computo dei voti per la elezione di quattro membri del Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1974-76, da cui risulta che il primo dei non eletti è il dott. Paolo Selmi, il quale pertanto deve essere nominato membro del Consiglio superiore degli archivi in sostituzione del prof. dott. Roberto Abbondanza;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il prof. dott. Paolo Selmi è nominato componente del Consiglio superiore degli archivi in sostituzione del prof. dott. Roberto Abbondanza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975

LEONE

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976  
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 160

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardolino.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 aprile 1969, ha deliberato di ampliare il vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sull'intero territorio del comune di Bardolino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bardolino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché contiene agglomerati urbani antichi e dal caratteristico aspetto inseriti mirabilmente in un comprensorio naturale di straordinario valore artistico e paesaggistico, delimitato dal lago e dai contrafforti collinari che digradano dolcemente dalla Rocca;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Bardolino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad ovest, la fascia lungolago attualmente vincolata con decreto ministeriale 20 dicembre 1963;

a nord, il confine amministrativo col comune di Garda;

ad est, il confine con il comune di Affi ed il comune di Costermanno;

a sud, una zona che si estende lungo il confine amministrativo con il comune di Lazise.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Bardolino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 12 dicembre 1975

*Il Ministro  
per i beni culturali e ambientali  
SPADOLINI*

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo  
SARTI*

#### COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10,30 del 2 aprile 1969 nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(Omissis).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) BARDOLINO (Verona): proposta di ampliamento di vincolo panoramico intero territorio comunale.

(Omissis).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta, e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(Omissis).

BARDOLINO: proposta di ampliamento di vincolo intero territorio comunale - Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presidente legge la seguente relazione:

Questa zona che si presenta per il vincolo presenta in linea generale le medesime caratteristiche paesaggistiche della continua zona già vincolata in territorio di Garda.

L'attuale limitata fascia di tutto rispetto paesistico lungo la strada Gardesana è del tutto insufficiente a frenare il disordinato sviluppo edilizio del settore. Infatti, a causa del progressivo esaurimento di lotti liberi entro la fascia vincolata, sia delle limitazioni poste dalla legge n. 765, si manifesta sempre più forte la tendenza a costruire e a modificare profondamente lo stato di cose nel territorio collinare alle spalle dei centri abitati costieri.

La delimitazione dell'interesse paesistico nell'area che si propone di assoggettare a vincolo, è definita come segue:

ad ovest, fascia lungolago attualmente vincolata con legge 29 giugno 1939, n. 1497;

a nord, il confine amministrativo col comune di Garda, poichè passando al di là della Rocca, delimita in effetti un insieme avente una propria caratteristica formale e orografica;

ad est, il confine con il comune di Affi e con il comune di Costermanno, poichè anche in questo settore le caratteristiche di interesse del territorio terminano con la linea ideale di demarcazione amministrativa. Infatti il territorio comunale di Bardolino termina verso est con i crinali collinari che discendono dal sistema del monte Baldo con preciso allineamento orografico;

a sud, una zona comprendente siti naturali e aggregati urbani inseriti nella natura, che più o meno si estende lungo il confine amministrativo con il comune di Lazise.

Il vasto territorio come sopra definito risulta di notevole interesse pubblico e di non comune bellezza poichè contiene agglomerati urbani antichi e dal caratteristico aspetto, inseriti mirabilmente in un comprensorio naturale di straordinario valore artistico e paesaggistico, delimitato dal lago e dai contrafforti collinari che digradano dolcemente dalla Rocca.

Il sindaco del comune di Bardolino dimostra una certa perplessità in quanto a suo parere vi sono delle zone dove si può edificare liberamente.

La commissione constatato che le argomentazioni sono valide, decide per il vincolo di tutto il territorio comunale, secondo l'allegata planimetria, facente parte integrale del presente verbale, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, commi quarto e quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il vincolo viene accolto all'unanimità dalla commissione.

(Omissis).

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1975.

Ripartizione, per l'anno 1976, del fondo comune fra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 8, quinto comma, della ripetuta legge n. 281, il quale dispone che detto fondo comune è ripartito tra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

